



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA

Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Campagner
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 9382/2017 R.G., promossa da:

WAHBA GIRGIS HANNA NABIL, WAHBA GIRGID NABIL STEFANO, LAOENDY MARGOLET, rappresentati e difesi dagli avv. Giovanni Coli e Andrea Angeletti, in forza di procura alle liti in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo

- ATTORI OPPONENTI

CONTRO

RISTORANTE AL BRINDISI srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Alessio Alaqua, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente

-CONVENUTO OPPOSTO

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI

I procuratori di parte attrice opponente precisano le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente:



“nel merito come da atto di citazione 18.9.17 e successiva richiesta di autorizzazione alla chiamata di terzi del 28.12.17 ed in via istruttoria come da memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 del 16.11.18”.

Il procuratore di parte convenuta opposta precisa le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente:

“Nel merito

*- Come da comparsa di costituzione e risposta del 18.1.2018, e che qui si riproducono:
'in via preliminare:*

- Dichiararsi l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione dimessa dal signor Wahba Girgis Nabil Stefano e, per l'effetto, dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo opposto relativamente alla somma richiesta al signor Wahba Girgis Nabil Stefano;

- Dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale adito e/o l'improcedibilità e/o comunque inammissibilità delle domande tutte formulate alle pagine 43, 44 e 45 dell'opposizione;

- Dichiarare inammissibile, per i motivi tutti dedotti, la presente opposizione e comunque l'impugnativa del lodo arbitrale ad essa sottesa;

nel merito, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito ritenesse di poter entrare nel merito della questione:

- Rigettare l'avversaria opposizione in quanto infondata, in fatto ed in diritto, per i motivi tutti esposti in narrativa; per l'effetto,

- Confermarsi integralmente il decreto ingiuntivo opposto;

in via subordinata

- Confermarsi il lodo;

- In ogni caso, condannarsi gli opposenti a pagare le seguenti somme: il signor Wahba Girgis Hanna Nabil a restituire a Ristorante Al Brindisi srl la somma di Euro 146.500,00, dal medesimo dovuta in relazione ai prelievi soci effettuati nel conto corrente della società negli anni 2012 e 2013, oltre ad interessi al tasso legale dalla data di erogazione dei singoli importi al saldo; condannare il signor Wahba Girgis Nabil



Stefano a restituire a Ristorante Al Brindisi srl la somma di Euro 34.500,00, dal medesimo dovuta in relazione ai prelievi soci effettuati nel conto corrente della società negli anni 2012 e 2013, oltre ad interessi al tasso legale dalla data di erogazione dei singoli importi al saldo; condannare la signora Laoendy Margolet a restituire a Ristorante Al Brindisi srl la somma di Euro 34.500,00 dalla medesima dovuta in relazione ai prelievi soci effettuati nel conto corrente della società negli anni 2012 e 2013, oltre ad interessi al tasso legale dalla data di erogazione dei singoli importi al saldo;

in ogni caso:

- *Con condanna della controparte al pagamento di spese e competenze professionali del giudizio;*
- *Con condanna della controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc'.*

In via istruttoria

Come da memoria ex art. 183, VI° comma, n. 3) cpc depositata il 10.12.2018.”

MOTIVI

Ristorante al Brindisi srl proponeva ricorso monitorio fondando la propria pretesa creditoria sulla prova scritta, costituita da un lodo arbitrale irrituale depositato in data 20.4.2017, in forza del quale gli ex soci Wahba Girgis Hanna, Wahba Girgis Nabil Stefano, Laoendy Margolet venivano condannati alla restituzione in favore della società delle somme dovute in relazione ai prelievi effettuati dai medesimi sui conti correnti intestati alla società; non avendo i resistenti adempiuto spontaneamente al lodo entro il termine assegnato, veniva emesso in favore della società il decreto ingiuntivo n. 1537 del 2017, recante la condanna del sig. Wahba Girgis Hanna Nabil al pagamento dell'importo di € 146.500,00, dei sig.ri Wahba Girgis Nabil Stefano e Laoendy Margolet al pagamento ciascuno dell'importo di € 34.500,00, oltre interessi al saggio legale dalla data di erogazione dei singoli importi sino al saldo e oltre spese legali.

Wahba Girgis Hanna Nabil, Wahba Girgis Nabil Stefano, Laoendy Margolet hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo, chiedendo l'annullamento dell'arbitrato irrituale sul quale è fondato il d.i. per i seguenti motivi:



- a) violazione del principio del contraddittorio per mancata estensione della lite agli altri soci;
- b) violazione del principio del contraddittorio per esclusione di ogni prova richiesta;
- c) erronea valutazione di un fatto essenziale e/o di un principio di diritto relativamente alla qualificazione delle somme di cui è causa, trattandosi nella prospettiva degli oppositori di acconti sugli utili e non di crediti verso i soci;
- d) pronuncia di un lodo da parte di un arbitro incapace ex art. 812 cpc;
- e) erronea valutazione derivante da erronea comprensione della clausola dello Statuto disciplinante la ripartizione di utili e della clausola di garanzia del contratto di cessione;
- f) erroneo calcolo delle somme dovute;

Gli oppositori proponevano, inoltre, le seguenti domande:

- a. Accertare che i prestiti sarebbero in realtà utili;
- b. Rigettare, nel merito, le domande del Ristorante al Brindisi srl;
- c. Accertare i maggiori utili percepiti dalla società con conseguente condanna al pagamento nei confronti degli ex soci;
- d. Accertare l'indebito arricchimento della società;
- e. Infine, un'azione surrogatoria ex art. 2900 cc nei confronti dei signor Khalil Emad e Wahba Girgis Magda.

Chiedevano la chiamata in causa ex art. 106 c.p.c. dei sig.ri Khalil Emad e Wahba Girgis Magda.

Si costituiva la società Ristorante Al Brindisi srl, la quale eccepiva l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione svolta da Waba Girgis Nabil Stefano, in quanto proposta prima che si perfezionasse la notifica del decreto ingiuntivo, effettuata nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c.

Chiedeva il rigetto della domanda di annullamento del lodo arbitrale, che celava una richiesta di riesame del merito della vicenda.



Osservava che rispetto alle ulteriori domande proposte dagli opposenti difettava la giurisdizione del Tribunale in ragione della perdurante validità della clausola arbitrale.

Insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo ed il rigetto dell'opposizione.

L'opposizione non è fondata per i motivi che si espongono.

In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione dimessa dal signor Wahba Girgis Nabil Stefano, in quanto proposta prima che si perfezionasse nei suoi confronti la notifica del decreto ingiuntivo nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c.

Ed invero in data 3.7.2017 la società opposta aveva avviato la notifica del decreto ingiuntivo anche nei confronti del signor Wahba Girgis Nabil Stefano e la notifica a mezzo servizio postale non si perfezionava, atteso che l'agente postale attestava l'irreperibilità del destinatario.

Seguiva una seconda notifica del decreto ingiuntivo nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c. a nuovamente l'agente postale attestava l'irreperibilità del destinatario.

Il decreto ingiuntivo veniva allora notificato nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c.

La proposizione di opposizione al decreto ingiuntivo da parte di Whaba Girgis Nabil Stefano ha avuto l'effetto di sanare la nullità della notifica del decreto ingiuntivo, effettuata nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c. e non perfezionatasi.

In primo luogo, vale osservare che il loro arbitrale de quo ha natura irrituale, come si ricava dall'art 26 dello Statuto della società.

Ai sensi dell'art. 808 ter c.p.c. il lodo irrituale è impugnabile per: 1) invalidità della convenzione arbitrale; 2) pronuncia su conclusioni che esorbitano dai limiti della convenzione per arbitrato; 3) nomina degli arbitri al di fuori delle forme e dei modi pattuiti; 4) 5) violazione delle regole poste dalle parti come condizione di validità del lodo; 6) mancato rispetto del contraddittorio. Inoltre, il lodo irrituale per la sua natura contrattuale può essere impugnato per gli stessi motivi che determinano l'annullamento del contratto.



Con riferimento al primo motivo di impugnazione, gli opposenti reiterano l'istanza di chiamata in causa nei confronti dei signori Khalid Emad e Wahba Girgis Magda, già proposta nel giudizio arbitrale e motivatamente rigettata.

Occorre rammentare che, in sede di arbitrato, Ristorante al Brindisi srl, società di capitali chiedeva la condanna nei confronti degli odierni opposenti, suoi soci nel 2012-2013, alla restituzione delle somme da costoro dovute in relazione ai prelievi effettuati dai medesimi sul conto corrente della società negli anni 2012 e 2013 e sulla base delle risultanze dei bilanci 2012 e 2013 e delle relative note integrative; i convenuti in sede di arbitrato non hanno a loro volta posto alcuna domanda nei confronti di tali terzi e quindi il contraddittorio è stato correttamente instaurato.

Non assume alcuna rilevanza la circostanza che il sig. Khalil Emad abbia a sua volta restituito o meno alla società le somme prelevate: l'eventuale rapporto di debito credito tra l'attuale socio amministratore Khalid Emad e la società non spiega alcuna incidenza sulla fondatezza delle domande della società nei confronti degli odierni opposenti e sulla determinazione dell'ammontare dei crediti.

Non appare perspicuo nemmeno il richiamo alla figura del socio tiranno, al fine di giustificare la chiamata in causa di Khalid Emad.

Basta rammentare che lo schema dell'abuso riferito alla costituzione di società di capitali vede come conseguenza del riconoscimento dell'abuso, il disconoscimento della personalità del soggetto giuridico interposto (cd. "schermo giuridico") e la riconduzione dei rapporti giuridici ad esso apparentemente facenti capo, al soggetto interponente, solitamente individuato in un socio che è il reale ed unico referente economico-gestionale della società abusivamente costituita (cd. socio "tiranno"). Ne consegue l'illimitata responsabilità del socio "tiranno" per le obbligazioni assunte dalla società o, quanto meno, per l'obbligazione in funzione del cui inadempimento da parte dell'effettivo titolare, è stato commesso l'abuso (Cass., n. 804 del 2000; Cass., n. 11107 del 2006; Cass., n. 13338 del 2009; Cass. n. 11258 del 2007; Cass., n. 11275 del 1992).



Bastano questi brevi cenni all'istituto del socio tiranno per apprezzarne l'assoluta irrilevanza ai fini della decisione della presente controversia, nella quale la stessa società agisce a tutela di propri crediti.

Quanto al secondo motivo di impugnazione, ossia all'esclusione delle prove richieste, la stessa parte opponente dà atto di aver reiteratamente chiesto l'ammissione delle prove e l'arbitro ha motivato il diniego con provvedimenti di data 21.3.2017 e 31.3.2017 (docc. 8 e 10).

La caratteristica essenziale dell'arbitrato irrituale è stata tradizionalmente ravvisata nella finalità perseguita dai contraenti attraverso il deferimento della controversia a soggetti privati, essendosi affermato che, a differenza di quanto accade nell'arbitrato rituale, le parti intendono affidare all'arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale, cioè mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà.

Il dovere di diligenza dell'arbitro si sostanzia nella pronuncia di una decisione, secondo diritto o secondo equità, all'esito di un procedimento nel quale, previa fissazione del thema decidendum, sia stato consentito a ciascuna delle parti lo svolgimento di attività di allegazione, eccezione e prova su un piano di parità. Il rispetto del principio del contraddittorio è garantito nella misura in cui a ciascuna delle parti sia assicurata la possibilità di far valere le proprie ragioni e di conoscere e contrastare quelle dell'altra, in relazione agli elementi utilizzati dagli arbitri per la propria pronuncia (Cass. civ. sent. 16164 del 2014).

Orbene, nel caso di specie è stato consentito a ciascuna delle parti lo svolgimento di attività di allegazione, eccezione e prova su di un piano di parità: alla prima udienza, in difetto di costituzione di parte non attivante, veniva onerata la società Ristorante al Brindis srl di provvedere alla notificazione della data della successiva udienza. Gli odierni oppositori comparivano alla successiva udienza del 20 luglio 2016, chiedevano ed ottenevano la remissione in termini.



Veniva assegnato termine alla parte non attivante per lo svolgimento delle proprie difese e la formulazione di istanze istruttorie e successivo termine ad entrambe le parti di quindici giorni per il deposito di memorie di replica.

Con provvedimento di data 21.3.2017 (confermato da successivo provvedimento di data 31.3.2017) l'arbitro ammetteva alcune delle prove richieste e motivava il rigetto di quelle non ammesse.

L'arbitro concedeva, infine, termine per il deposito di memorie conclusive.

Parte opponente si duole, invece, del rigetto delle istanze istruttorie e non della mancata concessione dei termini per la loro formulazione e il motivo si traduce in un'impugnazione per errore di giudizio in ordine alla valutazione dei fatti e delle prove, che non è invece ammissibile.

Con riferimento al motivo di impugnazione relativo all'erronea qualificazione delle somme oggetto del giudizio, che secondo gli oppositori costituirebbero degli acconti sugli utili e a quello relativo all'erronea comprensione della clausola dello statuto sociale inerente alla divisione automatica degli utili e alla erronea comprensione della clausola di garanzia dell'atto di cessione quote occorre premettere che, secondo costante giurisprudenza, l'errore rilevante per la pronuncia di invalidità del lodo irrituale deve *“riguardare la percezione, da parte degli arbitri, degli elementi e dei dati di fatto sottoposti al loro esame dai soggetti che stipularono il compromesso e non, invece, le loro determinazioni, posto che costoro non esprimono una propria volontà negoziale, ma danno contenuto a quella delle parti”*. Da ciò deriva che *“non assume rilievo la deviazione inerente alla valutazione di una realtà i cui elementi siano stati da essi esattamente percepiti cioè il cd. errore di valutazione o di giudizio, attinente al convincimento reso dagli arbitri in esito alla valutazione degli elementi acquisiti, ovvero gli errori di diritto concernenti la stessa disciplina applicabile al caso concreto per la risoluzione della controversia. Per cui, il lodo irrituale non è impugnabile per "errores in iudicando" (Cass. 11678/2001; 2802/1995; 8046/1994; 12725/1992).*

La difesa di parte opponente nei motivi di impugnazione sopra richiamati censura il criterio di valutazione applicato dall'arbitro, che però costituisce il punto d'arrivo di



un'indagine ermeneutica, e non la conseguenza di fatti o di circostanze in realtà insussistenti, atteso che l'arbitro non ha percepito dati materiali diversi da quelli ad essi sottoposti dalle parti, ma li ha interpretati in un modo che parte opponente ritiene erroneo.

Viene, infatti, in gioco la qualificazione della dazione delle somme dalla società ai soci (prestito in favore dei soci o acconto sugli utili).

I principi dettati nelle motivazioni delle sentenze richiamate, riferite alle convenzioni arbitrali anteriori al 2006, continuano a trovare applicazione anche dopo l'introduzione dell'art. 808 ter c.p.c. salvo quanto precisato *infra*.

Ed invero, secondo quanto sostenuto in dottrina il motivo di impugnazione previsto dall'art. 808 ter n. 4 c.p.c. per violazione delle regole imposte come condizioni di validità del lodo ricomprenderebbe, rispetto alla disciplina previgente, anche alla violazione delle norme di diritto attinenti al merito della controversia, ossia la correttezza *in iure* del lodo.

Anche a voler ritenere che, nel caso di specie, le parti abbiano demandato all'arbitro a pena di invalidità del lodo, la corretta applicazione delle norme di diritto, non si ravvisa alcuna violazione o falsa applicazione delle stesse.

Occorre in particolare soffermarsi sull'art. 24 dello Statuto da leggersi in combinato disposto con l'art. 2478 bis c.c.

Recita il suddetto articolo 24: “*gli utili netti, risultanti dal bilancio, detratta la quota da destinare alla riserva legale, verranno ripartiti tra i soci salva diversa deliberazione dell'assemblea*”.

Ai sensi dell'art. 2478 bis c.c. è l'assemblea che approva il bilancio a decidere in ordine al se ed in che misura distribuire gli utili.

La regola è, pertanto, quella per la quale la deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dall'assemblea che approva il bilancio.

Il potere assembleare di distribuzione degli utili può essere statutariamente limitato, ma non escluso, di talchè sarebbe certamente illegittima una clausola che prevedesse la distribuzione degli utili senza che l'assemblea possa esprimere una contraria volontà.



La clausola statutaria prevede, conformemente al disposto di legge, che venga distribuito l'eventuale utile risultante dal bilancio approvato, salva la quota da destinare a riserva legale e che l'assemblea possa derogare alla regola statutaria.

Pertanto, l'assemblea delibera solo se intenda dare una diversa destinazione da quella della sua distribuzione ai soci. Se non si forma una maggioranza intorno alla destinazione dell'utile, questo viene distribuito, con un chiaro favor per la distribuzione rispetto all'accantonamento.

Come correttamente evidenziato dall'arbitro, l'utile distribuibile è l'eventuale eccedenza risultante dal bilancio approvato dall'assemblea ordinaria, con la conseguenza che, a seguito dell'approvazione del bilancio i soci hanno diritto ad un credito liquido ed esigibile nei confronti della società, mentre se la trasformazione dell'utile in dividendo è rimessa all'assemblea dei soci, prima di una tale delibera il socio ha una maturato una mera aspettativa e non il diritto di conseguire il dividendo.

Pertanto, soltanto gli utili realmente conseguiti dalla società e risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea possono essere distribuiti.

Non meritevole di condivisione è la tesi propugnata dall'opponente, secondo la quale il mancato richiamo da parte dell'art. 2478 bis c.c. nel suo testo previgente alle modifiche apportate dall'art. 6.14 D.lgs. n. 139 del 2015 all'art. 2433 c.c. stava a significare che fino ad allora la distribuzione di acconti sugli utili delle srl era consentita.

Secondo, invece, dottrina autorevole ed assolutamente maggioritaria, la norma dell'art. 2433 cc non era passibile di estensione analogica alle srl per un duplice ordine di motivi: in primo luogo, quello soggettivo della competenza degli amministratori, mentre invece l'art. 2478 bis, 3° comma cc rimette ogni decisione sugli utili alla competenza dei soci; in secondo luogo, il concetto di anticipazione contrasta con la norma di cui all'art. 2478 bis, 4° comma c.c., da ritenersi inderogabile perché posta a tutela dei creditori sociali, che limita la distribuzione ai soli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio realmente approvato.

Nel regime previgente si dubitava perfino che un'analogia previsione potesse essere riprodotta statutariamente.



Peraltro, lo Statuto di Ristorante al Brindisi srl non conteneva una siffatta clausola.

Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, anche a voler seguire l'impostazione degli opposenti, giusta la quale la società non avrebbe effettuato alcun prestito ai soci, ma le somme prelevate da costoro costituirebbero acconti sugli utili, nondimeno l'odierna opposizione non potrebbe essere meritevole di accoglimento.

Ed invero, nel caso in cui manchi una delibera di distribuzione degli utili o vengano distribuiti utili non realmente conseguiti, poiché nessun diritto alla percezione degli utili è sorto in capo al socio, l'attribuzione ai medesimi rappresenterebbe pagamento non dovuto e legittimerebbe la società alla ripetizione dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 cc.

Ed invero, tenuto conto che il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2011 aveva riportato una perdita di € 51.316,00, nel corso dell'esercizio 2012 la distribuzione del complessivo importo di € 120.000 rappresentava un pagamento non dovuto, sia perché atteneva ad utili non risultanti da un bilancio regolarmente approvato, sia perché al momento del prelievo si trattava di utili non conseguiti o non totalmente conseguiti.

Inoltre, nel corso del 2013 ha avuto luogo la distribuzione di utili per l'importo di € 170.000, a fronte dell'utile di € 172.505,00 risultante dal bilancio di esercizio 2012 (doc. 24 fasc. opposto).

Pertanto, l'ulteriore importo di € 110.500,00 prelevato dagli odierni opposenti nel 2013 non poteva conseguire ad utili in allora non ancora conseguiti né deliberati.

L'art. 2478 bis u.c. cc prevede che gli utili erogati in violazione dei commi precedenti non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato da cui risultino utili netti corrispondenti.

La soluti retentio a favore del socio opera solo in presenza dei presupposti soggettivi (buona fede) ed oggettivi previsti dalla norma.

Presupposto oggettivo è che quanto percepito corrisponda all'utile netto risultante da bilancio, approvato in conformità alle regole procedurali di legge.

Nel caso di specie, difettando pacificamente il presupposto oggettivo, gli opposenti non possono invocare la soluti retentio.



Quanto esposto, rende evidente la superfluità e l'irrelevanza delle prove articolate sia avanti all'Arbitro sia nel presente giudizio al fine di provare la falsità dell'appostazione della voce "crediti verso soci" contenuta nei bilanci di esercizio 2012 e 2013, atteso che, ancorché la società avesse effettivamente distribuito acconti su utili, essa può validamente esigerne la restituzione.

Con riferimento all'asserito errore di calcolo delle somme dovute, esso va rigettato sul rilievo che gli importi prelevati dagli opposenti sono corrispondenti a quelli oggetto della condanna contenuta nel lodo e che ogni altro errore di calcolo è irrilevante nell'economia del giudizio.

Infine, la domanda di restituzione ai soci di una società di asseriti indebiti prelievi costituisce atto gestorio della società e non può essere, in via surrogatoria, richiesta dai singoli ex soci in sostituzione degli organi rappresentativi della società, difettando, nella specie tanto i presupposti oggettivi che quelli soggettivi; l'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. proposta a fini di conservazione della garanzia patrimoniale generica presuppone la sostituzione di un creditore al proprio debitore, in caso di sua inerzia, per recuperare al patrimonio di lui somme o beni di cui egli sia sua volta, creditore nei confronti del terzo mentre nel caso di specie difetta la qualità di creditori della società in capo agli opposenti; inoltre, i terzi non possono sostituirsi agli amministratori nel compiere atti gestori il cui esercizio compete in via esclusiva a questi ultimi (Cass. civ. sent. 4075 del 2001).

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa come in epigrafe e iscritta al n. 9382/2017 R.G., ogni diversa eccezione, domanda e istanza disattesa:

- rigetta la richiesta di chiamata in causa dei sig.ri Khalil Emad e Wahba Girgis Magda;



- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1537 del 2017;
- rigetta tutte le domande proposte da parte attrice opponente;
- condanna gli attori opposenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore del convenuto opposto, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 13.430,00 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Venezia, li 2.6.2021

Il Giudice

dott.ssa Chiara Campagner

Arbitrato in Italia

